



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE  
SETTORE 8 - SANITA' VETERINARIA**

---

*Assunto il 02/07/2025*

*Numero Registro Dipartimento 1177*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 9630 DEL 02/07/2025**

**Oggetto:** DECRETO DI RICONOSCIMENTO COMUNITARIO CONDIZIONATO SOCIETA' "PAC LOGISTIC S.R.L." P.IVA 03642720548 CON SEDE LEGALE IN VIA DEL RAME SC - 06134 – PERUGIA (PG) E SEDE STABILIMENTO IN VIA CORETTA SNC - 87046 – MONTALTO UFFUGO (CS).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE GENERALE

### VISTI:

- la L.R. n. 7/1996, “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 concernente la separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, modificato con D.P.G.R. 206 del 15 dicembre 2000;
- la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- la L.R. n.8/2002, Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria;
- il Regolamento Regionale nr.12/2022 recante “Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale” approvato con D.G.R. n. 665 del 14 dicembre 2022;
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante “Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell’articolo 4, comma 7 e dell’articolo 9 della legge regionale 1° dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità)”;
- la D.G.R. del 06 febbraio 2024, n. 29 che approva il vigente PIAO 2024 – 2026 e rimodulato con D.G.R. n. 444/2024 del 12/08/2024 concernente approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026 – Modifica ed integrazione;
- La DGR n. 113 del 25.03.2025 recante “Approvazione Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027”;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.”;
- il regolamento regionale n. 11 del 24 ottobre 2024 recante "modifica del regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 e successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con cui è stato conferito al Dott. Tommaso CALABRO'- Dirigente di ruolo della Giunta della Regione Calabria - l’incarico di Dirigente generale ad interim del Dipartimento “Salute e Welfare” nelle more dell’espletamento delle procedure di legge per l’individuazione del Dirigente titolare, per la durata, ai sensi dell’art. 10 del RR n. 11/2021 e s.m.i, di anni uno, salva l’estinzione anticipata per effetto della nomina del titolare;
- Il D.D.G. nr. 15682 del 08/11/2024 con cui è stata approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori/UAO del Dipartimento “Salute e Welfare”;
- Il D.D.G. n. 15985 del 14.11.2024 recante “D.D.G. n.15682 del 08.11.2024 – integrazione, modifica e riapprovazione dell’Allegato 2”;

### VISTI altresì:

- l’art. 53 ed il paragrafo 3 dell’allegato 4/2, D.Lgs. n. 118/2011;
- la legge Regionale n. 41 del 23/12/2024 – Legge di stabilità regionale 2025;
- la legge Regionale n. 42 del 23/12/2024 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027;
- la DGR n. 766 del 27/12/2024 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025– 2027 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n. 767 del 27/12/2024 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

### VISTI, ancora:

- il Decreto Legislativo 112/98 e s.m.i. ad oggetto: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 recante: Individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da

trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112.;

- il Regolamento (CE) n. 178/02 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- il Regolamento (CE) n. 852/04 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- il Regolamento (CE) n. 853/04 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale. Fissa le prescrizioni d'igiene cui devono sottostare le imprese del settore alimentare che trattano alimenti d'origine animale in ogni fase della catena alimentare;
- il Regolamento (CE) n.1069/2009 e s.m.e.i., recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale); fissa norme di Polizia Sanitaria applicabili alla raccolta, al trasporto, al deposito, alla manipolazione, alla trasformazione e alla eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, al fine di evitare ogni rischio per la salute pubblica e per la salute degli animali.

Questo Regolamento proibisce l'introduzione della catena alimentare di carcasse di animali e di sottoprodotti di origine animale declassati: le uniche materie prime di origine animale autorizzate per la produzione di mangimi sono quelle provenienti da animali dichiarati idonei al consumo umano a seguito di un'ispezione sanitaria.

Il Regolamento prevede inoltre metodi per l'utilizzazione o l'eliminazione dei prodotti di origine animale, nonché disposizioni più rigorose in materia di controllo e di tracciabilità. Il regolamento fissa inoltre le condizioni alle quali i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati possono essere importati da terzi.

- Il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.
- la delibera della giunta regionale n. 32 del 19 gennaio 2007, con la quale vengono recepiti gli Accordi Stato-Regioni, relativi al Pacchetto Igiene sui regolamenti comunitari;
- l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome del 29 aprile 2010, relativo alle Linee Guida applicative del Reg. 852/CE/04, che sostituisce quello approvato in data 9 febbraio 2006, siglato precedentemente all'entrata in vigore del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 668/2010 che recependo l'Accordo 59/csr del 29 aprile 2010, ha regolamentato la materia;
- il D.P.G.R. n.165 del 18 Settembre 2012 recante: Procedure per la registrazione delle attività e per il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare: modifiche ed integrazioni alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 668 del 19 ottobre 2010. Obiettivo SVET 10;
- il D.P.G.R.- CA n.125 del 24 Settembre 2013 recante: D.P.G.R. n.165 del 18 Settembre 2012: "Procedure per la registrazione delle attività e per il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare: modifiche ed integrazioni alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 668 del 19 ottobre 2010". - Integrazioni Obiettivo SVET 10;
- il DCA n.106 del 25 novembre 2014 recante: Modifiche ed integrazioni al DPGR n.165/2012 come modificato dal DPGR-CA n.125/2013. Obiettivo SVET 10;
- il Regolamento UE n.625/2017 del 15.03.2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- il D.lgs n. 32/2021 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117";
- il D.C.A. n. 30/2023 con cui è stato approvato il documento recante <<Linee guida per la riscossione delle tariffe previste al D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 recante "Disposizioni per

l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, co. 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117", nonché per la rendicontazione, il trasferimento e l'impiego delle somme riscosse>>;

**PREMESSO che:**

- il Servizio Veterinario Area "B" dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ha trasmesso con nota Prot. n. 155247 del 13/12/2024 acquisita agli atti del Settore al Prot. n. 798996 del 20/12/2024, la domanda di riconoscimento a norma del Reg. CE 853/04 avanzata dall'amministratore unico della società "**PAC LOGISTIC S.R.L.**", P.IVA: 03642720548, con sede legale in Via del Rame SC – 06134 – Perugia (PG) e sede stabilimento in Via Coretta SNC - 87046 – Montalto Uffugo (CS) per svolgere l'attività di:

**SEZ: 0 – Attività generali – Deposito frigorifero–Generale - CS – prodotti della pesca freschi;**

- contestualmente, il Servizio Veterinario Area "B" dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza con la suindicata nota ha trasmesso al Settore funzionalmente competente il verbale di sopralluogo eseguito in data 12/12/2024 per la verifica dell'idoneità dei requisiti strutturali e delle attrezzature, ai fini del Riconoscimento richiesto dalla suddetta Società con il quale ha espresso **parere favorevole** per il rilascio del riconoscimento comunitario di che trattasi;
- successivamente a mezzo PEC in data 12/05/2025 si è provveduto ad integrare la documentazione dell'istanza pervenuta trasmettendo a questo Settore l'integrazione documentale al fine di procedere all'istruttoria dell'istanza;
- in aggiunta alle verifiche effettuate dal competente Servizio Veterinario, il Settore Sanità Veterinaria, per quanto di propria competenza:
  - ha accertato la regolarità della documentazione trasmessa dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza con nota Prot. n. 155247 del 13/12/2024 acquisita agli atti del Settore al Prot. n. 798996 del 20/12/2024;
  - ha altresì accertato la successiva integrazione documentale trasmessa a mezzo PEC in data 12/05/2025;
  - ha richiesto in data 16.05.2025 la comunicazione antimafia, prot. n. PR\_PGUTG\_Ingresso\_0055470\_20250516, di cui all'art. 87 del D.lgs. n. 159/2011, attraverso il sistema della Banca Dati Nazionale Antimafia;
  - essendo decorso il termine previsto, nelle more del rilascio della comunicazione antimafia, è possibile procedere al rilascio dell'autorizzazione de qua sotto condizione risolutiva, ai sensi del comma 4-bis, dell'art.88, del D.lgs. 159/2011, acquisita l'autocertificazione, agli atti, di cui all'articolo 89 dello stesso d.lgs. La presente autorizzazione, rilasciata sotto condizione risolutiva, sarà immediatamente revocata in caso di sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 all'esito della chiesta comunicazione antimafia ovvero di emissione di interdittiva;
  - ha iscritto condizionatamente la ditta richiedente sulla piattaforma ministeriale NSIS/S.INTE.S.I.S. STRUTTURE, con l'Approval Number/Numero di Riconoscimento Comunitario **UE IT Z624E**;

**PRECISATO che:**

- il rilascio dell'assegnazione definitiva avverrà a seguito di ispezione in loco del Servizio SVET competente;
  - il riconoscimento condizionato è valido per un periodo massimo di tre mesi dalla data della notifica del presente provvedimento, nel corso del quale lo stabilimento può svolgere la propria attività;
  - entro tale periodo la struttura competente dell'Azienda Sanitaria Provinciale esegue un nuovo sopralluogo per la verifica di conformità al rilascio dell'assegnazione definitiva con particolare riferimento ai requisiti gestionali e qualora i requisiti non risultino ancora completamente soddisfatti, invia

all'interessato, e per conoscenza al Settore "Sanità Veterinaria" del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria, una comunicazione di proroga del riconoscimento condizionato di ulteriori tre mesi, prescrivendo i necessari adeguamenti e dando formale informazione che non è possibile concedere ulteriori proroghe e che pertanto alla scadenza del termine, in caso di inottemperanza alle prescrizioni, l'attività sarà interdetta con revoca del riconoscimento condizionato;

**PRESO ATTO** del pagamento effettuato da parte della società "PAC LOGISTIC S.R.L." all'A.S.P. di Cosenza, mediante bonifico bancario del 06/11/2024 e della successiva integrazione di pagamento mediante bonifico bancario del 01/04/2025 a titolo di diritti per il Riconoscimento di cui trattasi, per come previsto dal D.C.A. 30/2023 punto 4 del capitolo 5.2.1., in attuazione del D.Lvo 32/2021, specificando che la somma citata sarà accertata in seguito del trasferimento somma da parte dell'A.S.P. di Cosenza, con il separato decreto sul competente capitolo di entrata del bilancio regionale anno 2024/2025;

**PRECISATO CHE** relativamente al presente decreto non sono dovute le pubblicazioni in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs.n.33/2013 e al P.T.P.C.T. vigente;

**ATTESTATA**, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità della documentazione trasmessa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

#### **DECRETA**

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e confermati:

**DI PRENDERE ATTO** dell'istruttoria svolta dal Servizio Veterinario Area "B" dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza con nota Prot. n. 155247 del 13/12/2024 acquisita agli atti del Settore al Prot. n. 798996 del 20/12/2024 e della successiva integrazione documentale trasmessa a mezzo PEC in data 12/12/2024;

**DI PRENDERE ATTO DEL PARERE FAVOREVOLE** per il rilascio del numero di riconoscimento comunitario di che trattasi espresso dal Servizio Veterinario Area "B" dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza con verbale di sopralluogo eseguito in data 12/12/2024, acquisito agli atti del Settore al Prot. n. 798996 del 20/12/2024;

**DI ASSEGNARE** alla Società "PAC LOGISTIC S.R.L.", P.IVA: 03642720548, con sede legale in Via del Rame SC – 06134 – Perugia (PG) e sede stabilimento in Via Coretta SNC - 87046 – Montalto Uffugo (CS) l'Approval Number/Numero di Riconoscimento Comunitario Condizionato **UE IT Z624E** per esercitare nel proprio stabilimento le seguenti attività:

**SEZ: 0 – Attività generali – Deposito frigorifero–Generale - CS – prodotti della pesca freschi;**

**DI DARE ATTO** che

- il rilascio dell'assegnazione definitiva avverrà a seguito di ispezione in loco del Servizio SVET competente;
  - il riconoscimento condizionato è valido per un periodo massimo di tre mesi dalla data della notifica del presente provvedimento, nel corso del quale lo stabilimento può svolgere la propria attività;
  - entro tale periodo la struttura competente dell'Azienda Sanitaria Provinciale esegue un nuovo sopralluogo per la verifica di conformità per il rilascio dell'assegnazione definitiva con particolare riferimento ai requisiti gestionali e qualora i requisiti non risultino ancora completamente soddisfatti, invia all'interessato, e per conoscenza al Settore "Sanità Veterinaria" del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria, una comunicazione di proroga del riconoscimento condizionato di ulteriori tre mesi, prescrivendo i necessari adeguamenti e dando formale informazione che non è possibile concedere

ulteriori proroghe e che pertanto alla scadenza del termine, in caso di inottemperanza alle prescrizioni, l'attività sarà interdetta con revoca del riconoscimento condizionato;

**DI FARE OBBLIGO** alla società di cui sopra di dare comunicazione al Servizio Veterinario Regionale, per tramite del Servizio Veterinario territorialmente competente, di eventuali variazioni della ragione sociale e delle strutture dello stabilimento e di ogni altro requisito di legge ai sensi delle normative vigenti;

**DI NOTIFICARE** il presente provvedimento, a cura del responsabile del procedimento, a:

- Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;

- società "PAC LOGISTIC S.R.L.", P.IVA: 03642720548, con sede legale in Via del Rame SC – 06134 – Perugia (PG) e sede stabilimento in Via Coretta SNC - 87046 – Montalto Uffugo (CS);

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n.11, art. 20 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs.14 marzo 2013 n.33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n.11, art.20 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

**DI DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**Domenico Neri**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

**Tommaso Calabrò**  
(con firma digitale)